



COMUNE di  
SAN COLOMBANO AL LAMBRO  
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)  
Provincia di MILANO

***Regolamento comunale per l'accesso e la  
partecipazione al costo delle prestazioni sociali  
agevolate, in applicazione del DPCM 159/2013***

# Indice

## **TITOLO I - PREMESSA**

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	3
Art. 2 - Ambiti di applicazione .....	3

## **TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA**

Art. 3 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi.....	4
Art. 4 - Legenda .....	4
Art. 5 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE .....	5

## **TITOLO III - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI**

Art. 6 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino.....	5
Art. 7 - Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze .....	6
Art. 8 - Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria.....	6
Art. 9 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni .....	7
Art. 10 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità .....	8
Art. 11 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto.....	8
Art. 12 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica.....	8
Art. 13 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica .....	8
Art. 14 - ISEE corrente .....	9
Art. 15 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione.....	9

## **TITOLO IV - CONTROLLI SULLE DSU**

Art. 16 - Attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche .....	9
Art. 17 - Norme finali .....	10

## **TITOLO I – PREMESSA**

### ***Art. 1 - Oggetto del regolamento***

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di San Colombano al Lambro e recepisce:

- il DPCM 159/2013, “regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”,
- il Decreto del 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in GU n.267 del 17-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 87, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE,
- la DGR 3230 del 6/3/2015 della Regione Lombardia, avente ad oggetto “Prime indicazioni per l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013”.

Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

### ***Art. 2 - Ambiti di applicazione***

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Possono beneficiare dei contributi e delle agevolazioni tariffarie solo i cittadini residenti nel Comune di San Colombano al Lambro.

I procedimenti dell'Ente di cui al comma 1 sono individuati, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione:

- a) servizi e prestazioni sociali:
  - erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per l'affitto, per le tariffe delle utenze, per le prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi: telesoccorso, pasti a domicilio, trasporto sociale),
  - servizi sociali diurni (centri diurni per persone in condizioni di fragilità);
- b) servizi e prestazioni socio-sanitarie:
  - erogazione di contributi economici per integrazione delle rette delle Unità d'offerta socio-sanitarie (R.S.A., R.S.D., C.D.D., C.D.I.),
  - erogazione di voucher/misure integrative rispetto a quelle regionali;

- c) servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio:
- servizio di assistenza domiciliare minori,
  - comunità educative,
  - nidi,
  - trasporto scolastico,
  - mensa scolastica.

In caso di attivazioni di servizi e/o prestazioni nuovi o sperimentali, l'atto istitutivo del servizio/prestazione conterrà la definizione della soglia d'accesso e la definizione della contribuzione tariffaria, calcolata sulla base dell'ISEE.

I cittadini che non ritengano opportuno richiedere alcun tipo di agevolazione sono esentati dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva a fini ISEE.

## **TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA**

### ***Art. 3 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi***

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini. I criteri di determinazione di compartecipazione al costo sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora, attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti e agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito, eventualmente prevedendo forme di rateizzazione.

Sulla base dell'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 comma 2 lett, m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

### ***Art. 4 - Legenda***

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
- patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- "prestazioni sociali": si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le

attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

- “prestazioni sociali agevolate”: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- “prestazioni agevolate di natura sociosanitaria”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia. Queste comprendono: interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio, di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) rivolte a persone non assistibili a domicilio e interventi a favorire l'inserimento sociale (inclusi quelli di natura economica e buoni spendibili per l'acquisto di servizi).

Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
- quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

#### **Art. 5 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE**

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale, necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente. Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS). Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, definito dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara. La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). L'ISEE è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche. L'ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti. La legge e gli altri atti normativi dello Stato stabiliscono le modalità per la presentazione della DSU ed i criteri per il calcolo dell'ISEE.

### **TITOLO III - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI**

#### ***Art. 6 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino***

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1093, n. 131;
- b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c) la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- d) la quota minima di contribuzione;
- f) l'I.S.E.E. finale;
- g) la struttura della contribuzione per fasce differenziate delle quote di compartecipazione.

La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del responsabile del servizio/area, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, sono predisposti gli opportuni provvedimenti.

Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

#### ***Art. 7 - Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze***

Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel IV Titolo del presente regolamento. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

#### ***Art. 8 - Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria***

I maggiorenni possono presentare un nucleo familiare con esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano le seguenti regole di calcolo diverse:

- a) non si applicano le detrazioni per le spese di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero;
- b) si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, sulla base della situazione economica dei figli secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013, la componente non è calcolata nei casi in cui:
  - siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio,
  - quando risulti accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici;
- c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la 1° richiesta di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate quelle effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

In caso di richieste di intervento integrativo della retta alberghiera per il ricovero in strutture socio-sanitarie, la fase istruttoria prevede che:

- a) sia preliminarmente accertata dagli uffici competenti, la presenza di una retta superiore al valore della dichiarazione ISEE presentata secondo quanto disposto dal DPCM 159/2013 – art. 6 c. 3;
- b) sia verificata l'eventuale presenza di eventuali beni mobili o immobili. In tal caso il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimanga vincolato al pagamento della retta;
- c) in caso di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimanga vincolato al pagamento della retta;
- d) in assenza di accordi, come previsto ai punti b) e c) del presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità.

Al termine della fase istruttoria ed in caso di ammissione a beneficiare dell'integrazione della retta alberghiera, la misura della integrazione è data dalla differenza fra la retta dovuta e gli emolumenti effettivamente percepiti dall'utente (comprensivi di eventuali indennità di accompagnamento, rendite, e della 13<sup>a</sup> mensilità), unitamente al patrimonio spendibile dell'utente, al netto di una quota mensile per spese personali corrispondenti al 20% della pensione sociale (assegno sociale) erogata dall'INPS.

#### ***Art. 9 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni***

Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE, tranne che ricorra uno dei seguenti casi:

- a) il genitore non convivente risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore non convivente risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici da parte del genitore non convivente destinato al mantenimento dei figli;
- d) a carico del genitore non convivente sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) risultati accertata l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. Nei casi al comma 1 lettere a) e b) si tiene conto del reddito dei genitori non conviventi, che hanno formato un nuovo nucleo familiare, integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.

#### ***Art. 10 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità***

I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'accertamento amministrativo, da parte dal servizio sociale comunale, delle seguenti fattispecie:

- a) abbandono del coniuge ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
- b) estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

Per il procedimento di cui al comma 1 lettera a) il richiedente presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e copia della querela di parte ai sensi del Codice Penale o equipollente motivazione giustificativa. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera b) e c) il soggetto che chiede l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici, deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e/o copia della querela di parte ai sensi del Codice Penale o equipollente motivazione giustificativa, allegando idonea documentazione atta a dimostrarne compiutamente tale condizione. Qualora non fosse possibile procedere alla querela di parte, il servizio sociale, su richiesta dell'interessato, accerterà mediante indagine sociale l'assenza di rapporti affettivi ed economici. Il Responsabile del servizio/area, a seguito dell'istruttoria condotta dall'Assistente Sociale competente, accerta con determina lo stato di estraneità. La dichiarazione di stato di abbandono o estraneità ha durata di un anno.

#### ***Art. 11 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto***

In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

#### ***Art. 12 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica***

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.



### ***Art. 13 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica***

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal mese in cui la nuova dichiarazione è presentata. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata, nel caso di variazione del nucleo familiare e l'utente non proceda a presentare la nuova attestazione ISEE entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, sarà applicata la tariffa massima a partire dal mese successivo a quello di scadenza del suddetto termine.

### ***Art. 14 - ISEE corrente***

In presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi, quale la perdita del posto di lavoro, è data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. L'ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo. La DSU per il calcolo dell'ISEE corrente può essere presentata dal dichiarante della DSU in corso di validità che si richiede di aggiornare, o dal componente del nucleo per il quale è intervenuta una variazione della situazione lavorativa. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU.

### ***Art. 15 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione***

La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo: solo per le agevolazioni tariffarie riguardanti i servizi scolastici ed i servizi educativi 0-3 anni l'attestazione avrà validità per l'intero anno scolastico o anno educativo cui si riferisce la richiesta d'iscrizione.

Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, per i procedimenti di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:

- a. per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
- b. per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi o agevolazioni tariffarie ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente;
- c. per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi o agevolazioni tariffarie ripetuti su base mensile l'erogazione del contributo o l'agevolazione tariffaria si applica a partire dal mese in cui viene presentata l'attestazione.

## **TITOLO IV - CONTROLLI SULLE DSU**

### ***Art. 16 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche***

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

#### ***Art. 17 - Norme finali***

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16.04.2015 con atto n. 18 (immediatamente esecutivo).

IL SINDACO  
f.to (Pasquale Luigi Belloni)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa Margherita Veronesi)

---

La deliberazione di approvazione del Regolamento e' stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 06.05.2015 al 21.05.2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa Margherita Veronesi)

---

Il presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 29.05.2015 al 13.06.2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa Margherita Veronesi)

---

Il presente atto e' copia conforme all'originale.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa Margherita Veronesi)

San Colombano al Lambro, 17.06.2015